

Art. 9.

9.1

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

9.2

Bisinella, Bellot, Munerato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 69. – 1. senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma.''

9.3

Bisinella, Bellot, Munerato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 69. – 1. I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Ai senatori compete un'indennità, anch'essa stabilita dalla legge, non inferiore a quella meno onerosa di pertinenza dei Consigli regionali''».